SUPPLEMENTO SPECIALE

DEL BOLLETTINO UFFICIAL

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura N. 259 20 luglio 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI LOMBARDI, BORGHI

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Oggetto consiliare n. 4754

RELAZIONE

L'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione dispone che «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

È stato dunque costituzionalizzato il momento del confronto tra Regione ed Autonomie locali, sulla scia della crescente importanza dei momenti di raccordo istituzionale tra i diversi livelli di governo.

In Emilia-Romagna la principale sede stabile di confronto istituzionale tra Regione ed autonomie locali è stata la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), istituita con la L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e disciplinata anche dalla L.R. 6/04, nella prospettiva della costituzione del Consiglio delle autonomie locali (va ricordato che la L.R. 6/04 è stata approvata nella primavera del 2004, mentre si stava chiudendo la discussione sullo Statuto, approvato in prima lettura dall'Aula nell'estate dello stesso anno). Dell'esperienza della CRAL si è tenuto conto nella presente legge per disegnare il nuovo Consiglio delle Autonomie locali, a cui, in coerenza con il dettato costituzionale, lo Statuto adottato con la Legge regionale n. 13 del 2005 ha dedicato l'art. 23 al CAL, definendolo quale organo di «rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali». Nell'ambito della funzione di consultazione che l'art. 123 della Costituzione assegna al CAL, il disegno complessivo che emerge dallo Statuto è quello di un organo con un ampio raggio d'azione, che, per esempio, oltre ad essere un tramite attraverso il quale si assicura in generale agli enti locali e alle loro forme associative la partecipazione e il concorso alle scelte legislative e alla loro attuazione (art. 24, comma 3), «partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali», attraverso pareri e proposte che, in particolare, possono vertere (oltre che sulle norme relative al CAL stesso) sulle modifiche dello Statuto, su piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali, sul coordinamento tributario e finanziario e sulle linee della legge di bilancio, sul conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina (art. 23).

Per la determinazione della composizione, delle modalità di formazione e di funzionamento del CAL, lo Statuto rinvia alla legge regionale, dettando i criteri a cui attenersi: garanzia dell'equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio; numero di componenti non superiore a quello

dell'Assemblea; assicurazione delle risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento. Con il presente progetto di legge regionale si concretizza dunque un significativo passo verso la piena attuazione dello Statuto.

L'art. 1, definendo l'oggetto della legge, si collega anche letteralmente alle previsioni dell'art. 23 dello Statuto.

Gli artt. 2 e 3 disciplinano la composizione e le modalità di elezione di una parte dei componenti, rispettando sia il criterio statutario del numero di componenti non superiore a quello dell'Assemblea legislativa che quello dell'equilibrata rappresentanza delle autonomie e del territorio (prevedendo che almeno la metà dei rappresentanti dei comuni minori sia costituita da comuni montani).

L'art. 4 è dedicato all'organizzazione ed alle modalità di svolgimento delle sedute del CAL; prevede, tra l'altro, l'articolazione in Commissioni, l'elezione del Presidente del CAL nel suo seno (differenziandosi anche per questo versante dalla CRAL, che è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore delegato) e la presenza di un Comitato di Presidenza. L'articolo rinvia per la disciplina di alcuni aspetti al regolamento interno del CAL, che dovrà essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 8, dello Statuto.

L'art. 5 detta le norme per il rinnovo dei componenti elettivi del CAL e per la sostituzione in caso di decadenza.

L'art. 6 stabilisce che il CAL esprime i pareri previsti dall'art. 23, comma 3, dello Statuto su richiesta dell'Assemblea legislativa, che può (così come la Giunta regionale) richiedere pareri al CAL in ogni altro caso, secondo le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea (il cui art. 56 è, appunto, dedicato ai pareri del CAL).

L'art. 7 prevede che possano essere svolte riunioni congiunte tra il CAL e l'Assemblea legislativa (in particolare per la presentazione del rapporto sullo stato delle autonomie); prevede inoltre che possano essere svolte speciali sessioni di informazione, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa.

L'art. 8 rende possibili ulteriori riunioni del CAL per l'esame delle linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, la formulazione di proposte in materia e dispone che le ulteriori funzioni assegnate al CAL dalle leggi regionali siano assolte, in mancanza di diverse disposizioni, secondo le modalità previste dalla legge istitutiva o il regolamento dell'organo.

L'art. 9, infine, stabilisce (oltre all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo) che la struttura di cui il CAL si avvale, alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, è composta da personale della Regione. Potranno essere attivate collaborazioni con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale per il miglior funzionamento dell'organo.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 Oggetto

- 1. É istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
- 2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2 *Composizione*

- 1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
- a) i presidenti delle Province;
- b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti;
- c) ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di cinquantamila abitanti

- 1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
- 2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.
- 3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.
- 4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.

- 5. Al termine delle votazioni il Presidente procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non sono compresi sufficienti sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci dì Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere la composizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c). Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.
- 6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.
- 7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento, che sarà presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

Art. 4 *Organizzazione*

- 1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
- 2 Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
- 3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.
- 4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
- 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Per annotazioni

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.

Art. 5 Durata in carica

- 1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.
- 2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.
- 3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.
- 4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.
- 5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

Art. 6 *Pareri*

1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.

Art. 7 Riunioni congiunte degli organi

- 1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.
- 2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Art. 8 *Altre attività*

- 1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.
- 2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

Art. 9 Struttura operativa

- 1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
- 2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell'organo.
- 3. E istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo.

Per annotazioni

20-7-2009 -	BOLLETTI	NO UFFICI	IALE DELL	A REGIO	NE EMILIA-	ROMAGNA	1 - SUPPLE	MIENTO SP	ECIALE - N	. 239